



# Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Bergamo

---

## RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

~ artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 ~

---

Al Giudice per le indagini preliminari  
presso il Tribunale di Bergamo

### Il Pubblico Ministero

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, iscritto nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. il 15 ott 2012 nei confronti di:

- ignoti

per ipotesi di reato p. e p. da:

- art. 659 C.P. accertato in data 12 ott 2012 in BERGAMO

- art. 674 C.P. accertato in data 12 ott 2012 in BERGAMO

evidenziata la parte offesa in:

- **ASSOCIAZIONE COLOGNOLA PER IL SUO FUTURO** rappresentata dalla Presidente ARZUFFI Silvia domiciliata presso il difensore di fiducia nominato avv.to PESENTI GRITTI Alessandra

### RILEVATO CHE

Il presente fascicolo tra origine da un esposto presentato presso la Procura della Repubblica dall'Associazione Colognola per il Futuro in data 12 ottobre 2012.

Nell'esposto venivano mosse dure critiche alla zonizzazione e alla nuova rotta di decollo come approvate nel 2010 ritenute penalizzanti per gli abitanti del quartiere Colognola del Comune di Bergamo, lamentando la mancata partecipazione delle popolazioni interessate alle fasi rilevanti del procedimento amministrativo.

Inoltre nell'esposto si ipotizzavano, seppure in modo generico ed ipotetico, possibili fatti di reato e segnatamente abusi d'ufficio ex art 323 cp ed omissioni di atti d'ufficio ex art 328 cp in relazione all'attività di vigilanza e controllo dei dati in relazione all'inquinamento acustico ed atmosferico .

In particolare si lamentava che il posizionamento delle centraline e le metodologie applicate non fossero adeguatamente comunicate e trasparenti avanzando considerazioni critiche sul fatto che le rilevazioni dell'inquinamento acustico effettuate da SACBO sulle proprie centraline non fossero veritiere e ponendo grossi interrogativi in merito alla attendibilità dei dati.

In particolare veniva evidenziato ed ipotizzato un possibile scarto tra i "voli reali" e quelli "effettivamente registrati" dalla rete di monitoraggio.

La Procura della Repubblica in data 31.10.2012 delegava quindi indagini alla Guardia di Finanza di Orio al Serio affinché la polizia giudiziaria da un lato approfondisse le modalità di rilevamento dei dati (posizionamento delle centraline, dati di riferimento, controllo dei dati, enti competenti, etc.) ed dall'altro effettuasse nel massimo riserbo ulteriori indagini e specificatamente un monitoraggio



straordinario a cura di ARPA Lombardia Settore Monitoraggi sede di Milano con la collocazione di una centralina in luogo idoneo nel quartiere Colognola confrontando poi i dati così rilevati con i dati oggettivi acquisiti presso ENAV relativi alle effettive rotte registrate di tutti gli aeromobili che sorvolavano le centraline.

L'associazione presentava in seguito ulteriori esposti in data 25.1.2013, 19 aprile 2013 e 23 maggio 2013 con numerosi allegati nei quali riproponeva nuovamente la problematica delle rotte effettive che non coinciderebbero con le rotte di decollo oltre ad altri e molteplici argomenti non sempre pertinenti all'obiettivo delle indagini in corso, trattandosi di aspre critiche alle scelte imprenditoriali e politiche seguite da SACBO e dagli Enti locali interessati (in merito alle scelte di espansione urbanistica, al sospetto rapporto temporale tra il rilascio di concessioni edilizie ed il cambio della rotta, nonché circa la mancata partecipazione dei cittadini e delle associazioni ai procedimenti amministrativi concernenti la regolamentazione del traffico aeroportuale e l'espansione dello scalo aereo, l'eccessivo numero di sorvoli notturni conseguenti all'ampliamento del traffico aereo commerciale).

Nel frattempo il TAR di Brescia, accogliendo in parte il ricorso presentato dal Comitato Aeroporto di Bergamo e Lega Ambiente Onlus, con sentenza depositata il 15.7.2013 annullava in parte "l'atto di zonizzazione acustica aeroportuale, così come approvata il 22 novembre 2010 dalla Commissione costituita dall'Ente Nazionale per l'aviazione civile, ai sensi dell'art. 5 del DM Ambiente 31.10.1997 per l'Aeroporto di Orio al Serio", prevedendo che la zonizzazione pertanto andrà nuovamente effettuata facendola precedere dalla necessaria VAS, da effettuare comunque nel rispetto dei principi di informazione e di partecipazione dei soggetti interessati accolti nel D.lgs nr. 152/06".

La Guardia di Finanza riferiva all'autorità giudiziaria in merito alle indagini svolte con nota del 9 aprile 2013 e con nota del 20.11.2013.

In merito ai monitoraggi del rumore aeroportuale, nel mese di luglio 2013, venivano effettuati rilevamenti tecnico-scientifico collocando una centralina nel territorio del Comune di Colognola ed una centralina nel territorio del Comune di Stezzano. La scelta di ampliare le indagini sul territorio di Stezzano traeva origine dal fatto che, tra i documenti prodotti dagli esponenti, vi era uno studio tecnico per il rumore acustico commissionato dal Comune di Stezzano (peraltro comune non facente parte dell'intorno aeroportuale) nel quale veniva lamentato un inquinamento acustico con superamento dei limiti e veniva evidenziato un "sostanziale e sistematico scostamento della rotta di volo stabilita dalla commissione aeroportuale con sorvolo del centro abitato di Stezzano con virata anticipata degli aeromobili rispetto alla direttrice teorica. Dalle rilevazioni visive risultava che la compagnia aerea i cui aeromobili si discostavano maggiormente dalla rotte sarebbe stata identificabile in Ryanair. Veniva altresì ipotizzato che il motivo di tali scostamenti potesse essere individuato in un beneficio economico, in termini di risparmio di carburante, da parte delle Compagnie aeree.

L'attività di monitoraggio delegata da questa AG veniva quindi svolta dal 12 al 24 luglio 2013 per un totale di 13 giorni completi (vedi elaborato finale ARPA allegato 3 alla nota della Gdf del 20.11.2013) con posizionamento di una centralina nel cortile dell'Istituto Superiore Belotti nel quartiere di Colognola (collocata a circa 500 m dalla stazione di misura di Bergamo, via Linneo delle rete ufficiale di monitoraggio aeroportuale) e di una nella scuola elementare Don Minzoni di Stezzano sorvolate dai velivoli che seguono la rotta di decollo TZO 044 con acquisizione presso ENAV dei relativi tracciati RADAR.



Nel periodo di osservazione sono stati effettuati 1194 voli lungo la traiettoria di cui 20 nel periodo notturno (dei quali 17 tra le 23.00 e le 23.30).

Le conclusioni della "campagna di misura di ARPA" sono esposte a pag. 37 e 39 della relazione e sono integralmente richiamate e possono essere sinteticamente riassunte

- per la postazione di Colognola i rilievi hanno evidenziato valori coerenti con il limite di zona A per l'indice LVA (65 db(A)) e coerenti con i rilievi della stazione di misura SACBO di via Linneo che per gli anni dal 2010 al 2012 aveva fatto registrare un valore LVA pari a 61 db(A)).
- per la postazione di Stezzano i rilievi hanno evidenziato valori coerenti con per le aeree esterne all'intorno aeroportuale che devono essere inferiori a 60 db(A)).
- in merito alla paventata problematica dello scostamento dei voli dalla rotta teorica la problematica ha riguardato solo la centralina di Stezzano (interessata alla fase di virata dell'aereomobile), e non quella di Colognola piu' prossima alla fase di decollo, ma con una certa percentuale di voli (36 su 1149) quindi nella misura del 3% non allarmante in considerazione del fatto che la rotta in fase di decollo compete al comandante che pilota sempre con sistema manuale ed in considerazione del fatto che non è stata riscontrata alcuna sistematicità o ripetitività dei voli essendo risultati assolutamente variabili sia la tipologia dei velivoli, sia la Compagnia aerea, sia l'orario di effettuazione, sia la destinazione del volo, fermo restando che gli atti verranno trasmessi alle competenti autorità aeroportuali. Nella relazione ARPA vengono espressi chiaramente i criteri e le metodologie seguite ed esplicitati i profili di criticità del precedente studio relativo al Comune di Stezzano non correlato alle rotte reali acquisite presso ENAV

Per quando riguarda la delimitazione dell'intorno aeroportuale e la zonizzazione acustica (vedi mappa pag. 8 della relazione ARPA) si è detto che, con sentenza nr. 668 del 15.7.2013, il TAR Lombardia ha stabilito l'annullamento della zonizzazione acustica aeroportuale approvata il 22.10.2010.

A questo punto va solo incidentalmente evidenziato che, nonostante annullamento pronunciato dal TAR che riguarda violazioni procedurali dell'iter seguito per l'approvazione della cd. zonizzazione e delle rotte, in attesa dell'approvazione di una nuova disciplina, restano assolutamente validi, efficaci ed operativi quali unici punti di riferimento per ENAV e per SACBO la zonizzazione e le rotte del 2010 non potendosi certamente ritenere *in peius* che gli effetti della pronuncia comportino una assoluta *deregulation*, rendendo di fatto impossibili controlli e vigilanza.

E' stato infine approfondito l'aspetto relativo agli studi attualmente in corso da parte dell'ASL o emersi da studi commissionati da comuni interessati sugli eventuali effetti sulla popolazione residente nell'area dell'intorno aeroportuale di patologie correlate all'inquinamento atmosferico legato agli idrocarburi derivanti dai voli degli aereomobili, ma allo stato non sono emerse significative risultanze meritevoli di ulteriore approfondimento.

In conclusione dalle indagini che sono state sino ad ora svolte non sono emersi fatti di rilevanza penale con riferimento all'ipotizzata attività di inquinamento acustico ed atmosferico da parte di SACBO e/o delle Compagnie interessate, né sono emersi elementi tali per potere configurare ipotesi di dolose condotte di abuso d'ufficio o di omissione di atti d'ufficio da parte di soggetti aventi funzioni di controllo o vigilanza al fine di arrecare vantaggio ai soggetti interessati allo sviluppo e all'espansione della traffico aeroportuale.

RITENUTA



quindi l'infondatezza della notizia di reato, in quanto gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non appaiono idonei a sostenere l'accusa in giudizio, ferma restando la possibilità di riaprire in futuro le indagini qualora emergano elementi nuovi meritevoli di ulteriore approfondimento, visti gli artt. 408 c.p.p., 125 D.L.vo 271/89

**CHIEDE**

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio.

Manda alla cancelleria per la notifica ex art. 408 cpp all'ASSOCIAZIONE COLOGNOLA PER IL SUO FUTURO rappresentata dalla Presidente ARZUFFI Silvia domiciliata presso l'Avv.to Alessandra Pesenti GRITTI del Foro di Bergamo, con studio in Bergamo, via Matris Domini nr. 21/A da ritenersi persona offesa del reato in quanto associazione portatrice di interessi diffusi collegati alla lesione del diritto alla salute dei propri associati con l'avviso che entro 10 gg. può presentare prendere visione degli atti e presentare opposizione

Bergamo, 22 novembre 2013

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**  
COCUCCI LAURA - Sost.